

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **448/1989** (ECLI:IT:COST:1989:448)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **05/07/1989**; Decisione del **18/07/1989**

Deposito del **25/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **09/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13821**

Atti decisi:

N. 448

ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253, della legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana) e dell'art. 265 regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1988 dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Sicilia nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Generale contro Turano Aurelio ed altri, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la responsabilità di alcuni amministratori e di un dipendente comunale per il danno causato all'ente dall'irregolare gestione del servizio di applicazione e riscossione di tributi comunali la Corte dei conti - sez. giur. Regione Sicilia, con ordinanza in data 15 gennaio 1988 (pervenuta a questa Corte il 22 aprile 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 253, legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (che approva l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana) e 265 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale);

che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui, non consentendo che i dipendenti degli enti locali siano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori dagli artt. 244 dell'Ordinamento amministrativo della regione Sicilia e 254-259 del testo unico della legge comunale e provinciale, si porrebbero in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente locale, attesa la diversità non puramente procedurale, dei regimi di accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa, termini prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere riduttivo), nonché per violazione della regola del *simultaneus processus* che, tesa ad evitare il rischio di decisioni contrastanti o di incompletezza nell'esame dei fatti e del relativo contributo causale, troverebbe il suo principale fondamento nel principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge;

b) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la suindicata diversità di trattamento violerebbe il principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;

c) con gli artt. 25 e 103, secondo comma, della Costituzione, in quanto senza alcuna logica giustificazione, si sottrarrebbero, anche nelle ipotesi di responsabilità connesse, i dipendenti degli enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in materia di contabilità pubblica, è "giudice naturale";

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 411 del 1988 ha dichiarato l'inammissibilità e successivamente, con le ordinanze nn. 549 e 794 del 1988 e 162 del 1989, la manifesta inammissibilità di questioni identiche a quelle ora sollevate, con motivazioni che coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente ordinanza di rimessione;

che il giudice a quo non deduce profili nuovi o diversi, tali da indurre questa Corte ad una modifica del proprio orientamento;

che le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 e 265 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 103, comma secondo della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.